



**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Achilli e Spinelli sono sostituiti dai deputati Ferrari Marte e Giuliano.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Zaccagnini ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'ambasciata (213); Berlinguer Enrico ed altri: Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati (135); Craxi ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione: partecipazione e gestione democratica degli emigranti (225); Tremaglia ed altri: Costituzione all'estero dei Comitati consolari per l'emigrazione italiana (993).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri: « Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'ambasciata »; Berlinguer Enrico ed altri: « Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigranti »; Craxi ed altri: « Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione: Partecipazione e gestione democratica degli emigranti »; Tremaglia ed altri: « Costituzione all'estero dei Comitati consolari per l'emigrazione italiana ».

Come la Commissione ricorderà la scorsa volta abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 2. Sono stati già svolti due emendamenti del Governo al primo capoverso che, a seguito della precedente discussione, il Governo ha così modificato: *sostituire le parole « in relazione alle » con le parole « fatte salve le »; nonché sostituire la parola « svolge » con la frase « collabora nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana nell'azione ».*

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti al secondo capoverso dell'articolo 2: *sopprimere le parole « nel ri-*

*spetto dei principi della Costituzione e della legislatura italiana »; sostituire la parola « vigila » con le parole « collabora nella vigilanza ».*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma che sostituisce le parole « in relazione alle » con le altre « fatte salve le ».

*(È approvato).*

FOSCHI, *Relatore*. L'emendamento del Governo, inteso a sostituire al primo comma la parola « svolge » con la frase « collabora, nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana, nell'azione », mi sembra — a titolo personale — comprensibile. È opportuno poi, nel momento in cui parliamo di diritti e di interessi degli emigrati nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero, far riferimento ai principi costituzionali che contemplan tali interessi. Ovviamente è nelle cose che il primo emendamento del Governo al secondo capoverso dell'articolo 2, dovrebbe trovare il nostro accoglimento in quanto non avrebbe senso ripetere il medesimo concetto per due volte nello stesso articolo.

Sull'ultimo emendamento, sempre a firma del Governo, in cui si sostituisce la parola « vigila » con le parole « collabora nella vigilanza », posso esprimere solo un parere personale e non come relatore: ritengo che esso non alteri lo spirito dell'articolo 2.

GIADRESO. Sono contrario all'emendamento del Governo al primo capoverso dell'articolo 2 in quanto gli interessi e i diritti degli emigrati vengono ampiamente tutelati dal riferimento costituzionale contenuto nel secondo capoverso. Non dobbiamo dimenticare che il testo unificato è frutto di un ampio lavoro svolto dal Comitato ristretto; sono in definitiva favorevole all'approvazione del testo così come è stato licenziato.

TREMAGLIA. Sono contrario agli emendamenti presentati dal Governo per un

motivo abbastanza semplice ed elementare. Il comitato consolare è chiamato a svolgere la sua azione di tutela proprio per la sua caratteristica di forza rappresentativa eletta dagli emigrati. Il fatto che questo organismo sia eletto direttamente dai nostri connazionali che risiedono all'estero, è già elemento di garanzia costituzionale. È giusto quindi dire che « svolge », così come è giusto parlare di cooperazione, che costituisce un principio di collaborazione attiva; ritengo inoltre più congruo mantenere il testo così come lo aveva formulato il Comitato ristretto per quel che riguarda il riferimento ai principi costituzionali, perché la seconda parte dell'articolo è più ampia rispetto alla prima e pertanto con quella collocazione dell'inciso ci si riferisce globalmente alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigranti.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere al Governo una preghiera, sia pure in maniera forse non troppo ortodossa, per la mia funzione di Presidente. La formulazione del Comitato ristretto: « il comitato consolare svolge azione di tutela... », spiega la funzione preminente del comitato consolare e non mi pare che usurpi giuridicamente funzioni o interferisca con funzioni attribuite o delegate al console o a chiunque altro. Comprendo che l'inserimento della parola « collabora » risponde all'esigenza di un'ulteriore precisazione dello svolgimento di un'azione meramente consultiva, ma credo che il testo del Comitato ristretto sia più confacente rispetto allo spirito che presiede la creazione e poi l'attività stessa di questi comitati consolari. Aggiungo anche, che, essendovi un resoconto di questi nostri lavori, che ha certamente un valore ai fini dell'interpretazione della legge, l'espressione « svolge azione » riconosce una maggiore dignità all'azione che devono sviluppare i comitati consolari, mentre l'espressione « collabora » ha un significato che forse va al di là di quello che era l'*animus* del ministero nell'interpretazione pratica.

Vorrei perciò pregare il Governo di non insistere su questo suo emendamento

che mi sembra potrebbe svuotare un po' l'economia del testo, così come è stato concordato nel Comitato ristretto, dove ogni gruppo ha rinunciato ad una parte delle proprie particolari vedute nel settore.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non insiste su questo emendamento, che, esaminato attentamente, presenta dei « pro » e dei « contro »; se da una parte l'espressione « svolge » fa del comitato lo strumento di guida di una certa azione, dall'altra le preoccupazioni che potrebbero nascere circa il venir meno di responsabilità del console sono indubbiamente attenuate dall'approvazione, avvenuta poco fa, dello emendamento che ha sostituito le parole « in relazione » con le altre « fatte salve ».

Mi permetto invece di insistere sullo spostamento al secondo capoverso della espressione: « nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana », perché se la lasciamo così com'è attualmente può nascere un equivoco circa il rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione in paesi in cui, ovviamente, sono in vigore altre legislazioni. È ovvio che si tratta di un riferimento che il comitato consolare deve tenere presente, al suo interno, nello svolgimento del suo ruolo e della sua attività, ma è altrettanto ovvio che esso, all'esterno, deve tener presenti le legislazioni esistenti nei diversi paesi. Pertanto, pur ritirando lo emendamento soppressivo dell'intera espressione al secondo capoverso, che era evidentemente in connessione con l'altro emendamento al primo capoverso, che ho testè ritirato, proporrei un altro emendamento tendente a spostare, sempre al secondo capoverso, dopo la parola « inoltre » la dizione « nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana ».

PRESIDENTE. A questo punto devo ricordare che nella precedente seduta era già stato presentato e svolto dall'onorevole Giadresco un emendamento aggiuntivo al primo comma, del seguente tenore: *ag-*

giungere alla fine del comma le parole: « con i proventi di cui al successivo articolo 3-bis, che esso gestisce ». Debbo onestamente dire che forse sarebbe più opportuno inserire questo emendamento in un altro articolo in cui si parla dei fondi.

TREMAGLIA. Penso anch'io che sarebbe più opportuno riparlarne in sede di discussione dell'articolo 3-bis.

FOSCHI, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Giadresco di non insistere per la collocazione di questo emendamento nell'articolo 2; ritengo che eventualmente potremo riparlarne ove si decidesse di integrare il testo dell'articolo 3-bis con una formulazione che ci viene suggerita anche dal Governo. Diversamente, infatti, finiremmo per rendere più difficile l'opera dell'interprete. È vero che con questo articolo 2 abbiamo attribuito delle funzioni ai comitati consolari, ma devo anche far presente che il testo di questo articolo, sul quale abbiamo molto lavorato, è anche il risultato di una serie di proposte suggerite unitariamente proprio dalle associazioni, le quali hanno inteso così attribuire al comitato precisi compiti, che non siano però sostitutivi del pluralismo presente nelle attività di gestione. Il comitato consolare — questo è opportuno dirlo per dare una giusta interpretazione alla legge — non assorbe le attività proprie delle associazioni presenti nelle sedi delle circoscrizioni consolari.

Comprendo perfettamente le intenzioni dell'onorevole Giadresco, ma sono dell'opinione che potremo rinviare la discussione di questo tema allorquando esamineremo l'articolo 3-bis. Così facendo potremo senz'altro raggiungere gli obiettivi prefissati senza sconvolgere minimamente il lavoro che tanto faticosamente ha compiuto il Comitato ristretto.

GIADRESCO. Considerando quanto affermato dai colleghi intervenuti, ritiro il mio emendamento al primo comma dell'articolo 2, riservandomi di intervenire in sede di esame dell'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, preannunciato dal Governo, che così recita: *al secondo comma dopo la parola « inoltre » aggiungere le seguenti: « nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana ».*

(È approvato).

L'onorevole Giadresco ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2: « nelle materie indicate nel presente articolo il Comitato può svolgere iniziative anche in collaborazione con le associazioni interessate al fine di favorire la più ampia partecipazione ».

GIADRESCO. Questo emendamento rispetta le formulazioni che abbiamo concordato in seno al Comitato ristretto. Esso afferma che il Comitato consolare, sia pure in collaborazione con le associazioni, può svolgere iniziative. Se non specificassimo ciò, avremo dei Comitati, per i quali prevediamo la composizione ed i compiti, ma che lasciamo privi di ogni possibilità di azione.

TREMAGLIA. Ritengo che questo emendamento, che intende dare ai Comitati la possibilità di iniziativa, sia del tutto pleonastico. Nell'articolo 2 affermiamo che il Comitato svolge azione di tutela nei confronti degli emigranti nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero. Credo che le iniziative dei Comitati consolari siano ampiamente contemplate nella dizione dell'articolo 2; pertanto sono dell'opinione che l'emendamento proposto dall'onorevole Giadresco sia, lo ripeto, superfluo e superato.

AJELLO. Lo spirito dell'emendamento testè proposto mi trova concorde, in quanto sottolinea la possibilità di iniziative da parte dei Comitati consolari, anche se lo ritengo, come ha detto l'onorevole Tremaglia, un po' pleonastico. Le iniziative che il Comitato può assumere sono già sancite nell'articolo 2, però se vogliamo ulteriormente ribadire, ritengo che ciò sia possibile.

Quello che mi lascia perplesso è il riferimento alle associazioni. Dire che il Comitato può svolgere iniziative in collaborazione con le associazioni non mi persuade.

FOSCHI, *Relatore*. Devo innanzitutto dire che vengo a conoscenza dell'emendamento dell'onorevole Giadresco solo in questo momento; dico questo perché in sede di Comitato ristretto non avevamo discusso su una modifica di tal genere.

Precedentemente ho espresso parere contrario all'inserimento di concetti di gestione diretta delle iniziative, da parte dei Comitati, perché questo è un punto fondamentale sul quale le associazioni rappresentative dell'emigrazione si sono espresse. Esse giustamente ritengono che non si debbano creare diminuzioni nella autonomia delle singole iniziative. Tali iniziative sono svolte dalle associazioni che danno vita ai Comitati consolari; non vi è quindi alcuna possibilità che i Comitati si sostituiscano alle stesse.

Sono convinto che questo argomento crea grossi problemi anche se devo riconoscere che l'onorevole Giadresco, nel formulare il suo emendamento, apparentemente non ha fatto riferimento alla gestione diretta da parte dei Comitati, bensì alla collaborazione con le associazioni. Concordo con quanto affermato dai colleghi che ritengono l'emendamento dell'onorevole Giadresco pleonastico, in quanto le iniziative dei Comitati sono ampiamente enunciate nell'articolo 2. Se invece s'intende introdurre in un modo diverso un concetto di gestione delle attività, allora lo emendamento contrasta con lo spirito che ci ha indotto a tener conto delle motivazioni addotte dalle associazioni, che ritengo tuttora valido, sia perché risponde al principio pluralistico che va rispettato e tutelato, sia perché il Comitato consolare deve rispondere soprattutto agli scopi generali di valutazione complessiva degli interessi dell'emigrazione e non essere costretto a creare complesse strutture per iniziative particolari.

Infine, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Giadresco sia peggiorativo, per

quel che riguarda il rapporto tra il comitato consolare e le associazioni, anche rispetto al nostro primitivo testo che subordinava la possibilità eventuale di gestire iniziative all'accordo con le associazioni, mentre qui si afferma « anche in collaborazione »; vi è cioè un'ipotesi di subalterità in cui verrebbero a trovarsi le associazioni stesse. Il mio parere conclusivo, dunque, è che non sarebbe opportuna la approvazione di questo emendamento.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le osservazioni del relatore.

AJELLO. Non ritengo che si possa subordinare l'azione di un organo eletto all'accordo con libere associazioni, che spesso possono essere anche in concorrenza tra loro ed assumere iniziative concorrenziali.

TREMAGLIA. Vorrei soltanto aggiungere che già l'articolo implica queste funzioni e queste attività dei comitati consolari. Inoltre, quando parliamo di associazioni, non ne diamo una definizione più precisa; quali sono infatti le associazioni? Che cosa significa allora svolgere un'attività in collaborazione con le associazioni? Se poi addirittura parlassimo di accordo, poiché questa attività del comitato si deve svolgere prima in accordo con il console e quindi in accordo anche con le associazioni, avremmo il risultato che non faremmo più svolgere ai comitati alcuna attività. Anche per questo, ritengo che non si debba ritornare al testo primitivo e, comunque, che non si possa accogliere lo emendamento dell'onorevole Giadresco che non dà alcuna qualificazione delle associazioni.

CONTE ANTONIO. Non mi sembra che qui sia in discussione l'affermazione di un primato tra organi concorrenziali; qui il primato è senza dubbio dell'organo eletto, ma questo organo eletto, anche per poter affermare la sua funzione di coordinamento nell'ambito di un principio pluralistico, può collaborare con le associazioni. Non vedo, pertanto, la contraddizione e la alter-

nativa di cui hanno parlato altri colleghi. Era già emerso nelle discussioni in seno al Comitato ristretto l'indirizzo secondo cui questo organismo eletto, nello svolgimento dei suoi compiti, avrebbe dovuto coinvolgere le associazioni democratiche riconosciute e farle anzi diventare protagoniste. Noi, con il nostro emendamento, non andiamo contro questo pluralismo, anzi diamo un contributo in tale direzione. La nostra perplessità nasce infatti dal fatto che in tutto l'articolato non viene affermata questa funzione di proiezione verso le associazioni di emigrati, al contrario di quanto si è detto fino a qualche momento fa. L'affermazione di questo principio pluralistico e democratico viene perciò rafforzata dal nostro emendamento che è coerente e logico con quanto abbiamo affermato sin dall'inizio dell'esame di questi progetti di legge. È questo il motivo per cui lo abbiamo proposto e per cui chiediamo la sua approvazione.

FOSCHI, *Relatore*. Prima di procedere alla votazione dell'emendamento Giadresco, vorrei esprimere il parere definitivo del relatore. Sono contrario per i motivi che prima ho illustrato, ma anche perché bisogna tener presente che i comitati consolari hanno come potere fondamentale quello della formulazione di un parere obbligatorio in materia di distribuzione dei fondi alle associazioni. Se il comitato consultivo gestisce direttamente delle iniziative, evidentemente ciò incide sulla distribuzione dei fondi e quindi l'associazionismo viene svuotato sostanzialmente della sua funzione; che riteniamo invece necessaria ed essenziale per la tutela dell'emigrazione. È questo il motivo di fondo per il quale sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Giadresco. Ritengo perciò che questo emendamento, se interpretato in un certo modo, è pleonastico, se interpretato in un altro modo, modifica le nostre intenzioni.

AJELLO. Anche in seguito alle dichiarazioni del relatore, credo che se considerassimo questo emendamento non dico pleonastico, ma rafforzativo delle cose det-

te sulla democraticità e sul pluralismo, allora esso sarebbe utile. Ma in questo caso insistere non ha alcun senso, sempre per quanto riguarda le associazioni, perché si tratterebbe di attività già previste nel testo di legge; quindi questo emendamento non sarebbe altro che un rafforzamento di un concetto già espresso. Se invece il senso dell'emendamento è un altro, se vuole cioè introdurre altre ipotesi di gestione, allora si giunge ad un rapporto di conflittualità fra Comitato ed associazioni. In questa ottica non ha alcun senso parlare di collaborazione con le associazioni; invito quindi il presentatore dell'emendamento a sopprimere le parole « in collaborazione con le associazioni ». L'emendamento così formulato potrebbe essere inteso in chiave di rafforzamento delle iniziative da assumere da parte dei Comitati consolari.

GIULIANO. Mi rivolgo al relatore, onorevole Foschi, che si può considerare un po' il *deus ex machina* di questo provvedimento. Ritengo che l'emendamento presentato dall'onorevole Giadresco possa trovare accoglimento se così si modificasse: « il Comitato consolare svolge azione di tutela nei confronti degli emigrati concordata con le associazioni... » In questo modo salveremmo lo spirito dell'emendamento presentato dal collega Giadresco.

FOSCHI, *Relatore*. Credo che l'onorevole Giadresco non sia d'accordo su questa modifica del suo emendamento.

GIADRESCO. Non lo sono, onorevole Foschi.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad un testo elaborato dal Comitato ristretto che contiene i suggerimenti e gli apporti di tutti i partiti. Cerchiamo, quindi, di essere il più aderenti possibile a questo testo. Ritengo di poter sottoporre alla Commissione questa proposta: inseriamo al primo comma dell'articolo 2, prima delle parole « svolge azione di tutela », le parole « assume iniziative e ». Tale proposta conserva, nella sostanza, lo spirito del-

l'emendamento del collega Giadresco e va incontro alle intenzioni ed alle osservazioni che i colleghi intervenuti hanno esposto.

GIADRESCO. Concordo pienamente con la proposta avanzata dal Presidente e pertanto ritiro il mio emendamento.

FOSCHI, *Relatore*. Anche io esprimo parere favorevole alla proposta formulata dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento:

*Al primo comma, prima delle parole: « svolge azione di tutela » aggiungere le altre: « assume iniziative e ».*

*(È approvato).*

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Considerando lo emendamento testé approvato, il Governo ritira il suo emendamento al secondo comma che così recita: sostituire la parola « vigila » con le parole: « collabora nella vigilanza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2, con le modifiche apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

« Il Comitato esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana. Ove il Comitato non dovesse esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta di parere, il Capo dell'Ufficio consolare può procedere all'inoltro al Ministero affari esteri delle proposte stesse.

In quanto il parere sia espresso, il Capo dell'Ufficio consolare è tenuto ad uniformarvisi, a meno che non ritenga che l'adeguamento allo stesso implichi respon-

sabilità amministrative o penali a lui direttamente imputabili; in tal caso deve informare il Comitato consolare dei motivi che lo inducono a dissociarsi.

Perdurando il dissenso, il Capo dell'Ufficio consolare, invia la sua proposta ed il parere contrario del Comitato al Ministero degli affari esteri, il quale decide entro trenta giorni sulla questione.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni anche su attività consolari ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'Ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato ».

Il deputato Tremaglia ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Il Comitato consolare ha diritto di vigilanza sulla gestione dei fondi distribuiti alle associazioni e agli enti, al fine di accertarne la regolare destinazione ».

TREMAGLIA. Ci siamo trovati molte volte di fronte a situazioni anomale per quanto riguarda la gestione dei fondi. Mi sembra assai strano che dopo aver affermato che il Comitato consolare distribuisce i fondi alle associazioni, quest'ultimo non possa vigilare sulla gestione dei fondi stessi. Non dico che il Comitato debba gestire i fondi, ma almeno vigili sul modo in cui essi vengono erogati. Questo è lo spirito del mio emendamento che non contrasta minimamente con quanto contenuto nell'articolo 3.

FOSCHI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Tremaglia perché caricheremmo il Comitato di responsabilità che, allo stato attuale, non è in grado di affrontare. In altre parole o il Comitato crea complesse strutture, che non ha, o assume responsabilità cui difficilmente potrebbe far fronte, specie in una fase come questa.

In secondo luogo non è nostra intenzione, in materia di responsabilità di controllo e di vigilanza, modificare la situazione esistente, nel senso che i poteri di vigilanza devono restare al console e alle autorità ministeriali secondo quanto è previsto dalle norme statali. Non si può

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

pertanto attribuire al comitato questo tipo gravoso e rischioso di competenza.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con l'opinione espressa dal relatore.

AJELLO. Sarebbe auspicabile che ci fossero degli strumenti di controllo, però, effettivamente, il tipo di comitato che stiamo prefigurando in questo provvedimento non mi pare che disponga di strumenti per realizzare tale controllo. Si finirebbe pertanto con il caricare il comitato di responsabilità alle quali non potrebbe far fronte. Io sono sempre contrario ad inserire in testi legislativi competenze che poi sul piano pratico non possono essere esercitate e che finiscono con il rendere l'organo necessariamente inadempiente. Non mi sento, comunque, di votare contro questo emendamento, per cui, se i proponenti insisteranno per la votazione, mi asterrò.

TREMAGLIA. Insisto nel mantenere il mio emendamento, atteso che nell'articolo 3 attribuiamo al comitato il potere di esprimere un parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi. A questo parere si dovrà attenere lo stesso console, per cui è evidente che il comitato assume già una grossa responsabilità che potrebbe ugualmente colpirlo, quando i fondi distribuiti non abbiano una destinazione regolare. È questo lo spirito con cui ho presentato l'emendamento e non certo quello di caricare di strutture il comitato, tanto è vero che nel testo da me proposto non si fa riferimento al « controllo », bensì alla « vigilanza ».

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se si carica il Comitato della responsabilità della vigilanza, in mancanza di strumenti, la cosa è ugualmente grave e pericolosa.

TREMAGLIA. Ripeto che quando il comitato si assume la responsabilità di un parere nella distribuzione dei fondi, ha già assunto una responsabilità pesan-

tissima, per cui non vedo per quale motivo debba essere defraudato della possibilità di vigilanza.

GIADRESCO. Noi ci asterremo su questo emendamento per le stesse ragioni sostenute dal collega Ajello.

FERRARI MARTE. Anche noi socialisti ci asterremo.

GIULIANO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Tremaglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Tremaglia.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3-bis.

Il Comitato consolare provvede al raggiungimento dei suoi fini: a) con le rendite del suo eventuale patrimonio; b) con i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) con elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti, o di privati; d) con il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo rigo inserire dopo le parole: provvede al, le altre: proprio funzionamento e al.*

*Aggiungere il seguente comma:*

Il Comitato consolare presenta all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presenta il rendiconto consuntivo.

TREMAGLIA. Vorrei in questa fase sollevare soltanto un problema di caratte-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

re generale. In questo articolo 3-bis si indicano i mezzi con i quali il comitato consolare provvede al raggiungimento dei suoi fini e si parla di « rendite del suo eventuale patrimonio », cioè di un patrimonio incerto, che non esiste, nonché di « elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti o di privati », cioè di una condizione futura sicuramente incerta. Dobbiamo perciò arrivare a concludere che se non si avverassero queste condizioni incerte dovrebbe provvedere in ogni caso il Ministero degli affari esteri, perché altrimenti rischieremmo di non far funzionare questi comitati consolari. Dico questo solo a titolo di preoccupazione non facendone ancora una questione formale.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Tutto ciò però non attiene al funzionamento dei comitati, ma alla determinazione del *quantum* che dovrà essere erogato agli stessi.

TREMAGLIA. Ritengo che il Ministero debba garantire il funzionamento dei comitati; se vi è anche la possibilità per gli stessi di ricevere altri introiti, ben vengano, ma in ogni caso è il Ministero, in primo luogo, che deve provvedere. In questo senso attendo un chiarimento dal Governo.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rendo conto che nell'articolo 3-bis si fa riferimento all'utilizzazione dei fondi, ma non alla loro quantità. Sarebbero, infatti, potute sorgere delle difficoltà interpretative che avrebbero dato luogo ad inconvenienti, perché si sarebbe potuto arrivare al paradosso di fare dell'attività ma di non provvedere al funzionamento. È necessario, comunque, che tutti questi aspetti siano conglobati nella responsabilità di gestione dei comitati ed a questo fine il Governo ha presentato l'emendamento aggiuntivo di un comma, che è stato poco fa letto dal Presidente.

FOSCHI, *Relatore*. Credo che questo emendamento debba essere accolto anche

in relazione al fatto che abbiamo abrogato l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 che prevedeva la procedura da seguire, da parte dei Comitati, per la presentazione dei bilanci. D'altra parte la disponibilità dei mezzi finanziari, per il funzionamento dei Comitati stessi, comporta l'esigenza di predisporre preventivi di spesa al fine di indicare le fonti di finanziamento. Bisogna far sì che non esista solo una remota e teorica possibilità di funzionamento dei Comitati consolari.

TREMAGLIA. Sono anch'io favorevole, in linea di massima, all'emendamento presentato dal Governo, in quanto ritengo giusto sia predisporre dei preventivi e dei rendiconti e sia che il Ministero degli esteri garantisca la funzionalità dei Comitati consolari. Non credo, però, che le garanzie, che il Ministero dovrebbe assicurare per il regolare svolgimento delle attività di detti Comitati, siano sufficienti. Pertanto mi permetto di presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 3-bis il quale afferma che il Ministero degli esteri garantisce comunque, con propri contributi, il regolare funzionamento del Comitato consolare.

GIADRESCO. L'emendamento aggiuntivo del Governo, oltre a trovarci favorevoli, soddisfa le esigenze prospettate nel mio emendamento all'articolo 2 che ho ritirato.

PRESIDENTE. Per la funzionalità dei nostri lavori ritengo opportuno votare prima gli emendamenti del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo che risulta del seguente tenore: al primo rigo inserire dopo le parole: « provvede al », le altre: « proprio funzionamento e al ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:* « Il Ministero degli esteri garantisce comunque, con propri contributi, il regolare funzionamento del Comitato consolare ».

TREMAGLIA. Vorrei brevemente illustrare il mio emendamento. Nell'articolo 3-bis si afferma che il Comitato consolare provvede al raggiungimento dei suoi fini in vario modo. Non si fissa, però, il *quantum*, e questo è un grave limite. Dobbiamo allora dire che il Ministero degli affari esteri garantisce, in ogni modo, la funzionalità del Comitato attraverso propri contributi.

FOSCHI, *Relatore*. Prego l'onorevole Tremaglia di voler ritirare il suo emendamento per un semplice motivo. Nel caso venisse accolto dalla Commissione, esso determinerebbe una modifica sostanziale nell'impegno di spesa, il quale, in definitiva, verrebbe assunto, in modo indeterminato, dal dicastero degli esteri. Ma vi è anche un'altra conseguenza: dato che questo emendamento comporta un maggior impegno di fondi, saremmo costretti a chiedere il parere della V Commissione bilancio. Tutto ciò comporterebbe il probabile rigetto del provvedimento e comunque richiederebbe del tempo che, considerando l'urgenza del provvedimento al nostro esame, non abbiamo. Questi sono i motivi per i quali pregherei l'onorevole Tremaglia di ritirare il suo emendamento.

TREMAGLIA. Nell'articolo 3-bis vi è un'assoluta indeterminatezza della spesa, in quanto gli oneri da assumere non sono quantificati.

DE POI. Sono quantificati!

TREMAGLIA. Non è vero che sia quantificata la spesa per quanto riguarda il funzionamento dei Comitati consolari. Le uniche spese quantificate sono quelle che riguardano l'elezione del Comitato e non, ripeto, il suo funzionamento. Le osserva-

zioni del relatore, onorevole Foschi, mi sembrano del tutto inconsistenti.

PRESIDENTE. Se assumiamo un impegno di spesa maggiore, rispetto a quello previsto in precedenza, siamo costretti a richiedere il parere della V Commissione bilancio. Ritengo che nel momento in cui lo Stato crea un suo nuovo organo si debba assumere tutti gli oneri affinché esso sia messo nelle condizioni di svolgere la sua attività. Noi non siamo in grado, in questo momento, di quantificare l'esatta entità del fabbisogno dei Comitati; una volta che li creiamo è però chiaro che vi sarà l'impegno e l'obbligo, da parte del Ministero degli esteri, di predisporre uno stanziamento in bilancio affinché essi possano divenire operativi.

TREMAGLIA. Concordo con quanto detto dal Presidente: quando lo Stato crea un nuovo organo se ne assume l'onere. Però nell'articolo 25 vi è scritto che l'onere, per il funzionamento del Comitato consolare, grava, in via diretta o indiretta, sul bilancio dello Stato.

FOSCHI, *Relatore*. L'articolo 25 riguarda il divieto di assunzione del personale che presta la sua opera nell'ufficio consolare.

TREMAGLIA. Se la Commissione non è d'accordo su questo mio rilievo, possiamo benissimo sospendere la seduta per richiedere il parere della V Commissione bilancio. Ho chiesto prima di tutto un chiarimento, per cui, se il Governo ce lo desse, secondo quello spirito che lei, signor presidente, ha poco fa sottolineato, non insisterei nella proposizione del mio emendamento.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È ovvio che il Governo garantisce il funzionamento degli organi che va a creare; devo anche dire che condivido le osservazioni del relatore Foschi e del presidente, cioè che se dovessimo affrontare una discussione di questo tipo dovremmo bloccare l'esame del

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

provvedimento ed avviare un dibattito separato.

TREMAGLIA. Con questo chiarimento ritiro il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Il Comitato ha di regola la sua sede nell'Ufficio Consolare. Il titolare del predetto ufficio deve mettere a disposizione del Comitato un locale idoneo e tutto il materiale necessario per il suo funzionamento. Il Capo dell'Ufficio Consolare deve facilitare in ogni modo l'attività del Comitato, anche presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

La segreteria del Comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'Ufficio Consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso, scelto d'intesa tra il Comitato e il Capo dell'Ufficio Consolare.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole: di regola, con le altre: ovunque sia possibile reperire un locale idoneo;*

*Sopprimere il secondo periodo;*

*Al secondo comma sostituire le parole: di norma, con le altre: ove possibile.*

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere le parole: di regola, e al quarto comma la parola: gratuito.*

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questi emendamenti tendono ad evitare l'insorgere di un contenzioso tra i comitati e gli uffici consolari, perché non sempre è possibile reperire un locale negli uffici stessi, né mettere a disposizione dei comitati un impiegato.

TREMAGLIA. Mi sembra che anche questi emendamenti del Governo rientrino nel discorso che facevamo poco fa: quando lo Stato crea un organo ha il dovere, come lei, signor Presidente, ha detto, di dare allo stesso una garanzia di funzionamento e quindi anche una sua sede.

PRESIDENTE. Vi possono però essere delle città in cui è più facile reperire determinati locali presso uffici o circoli culturali, o presso altre associazioni, per cui il comitato può benissimo essere ospitato in quelle sedi.

TREMAGLIA. Potremmo allora porre a carico del console un onere a provvedere al reperimento delle sedi.

FOSCHI, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento del Governo aderisca sostanzialmente a queste esigenze, ma in una maniera meno teorica e più concreta. Del resto già nel testo dell'articolo, così come è stato formulato dal Comitato ristretto, si dice « di regola » e si tiene presente che vi sono delle situazioni in cui è difficile reperire dei locali nelle sedi consolari e che perciò si possono verificare delle eccezioni. Il Governo, in questo senso, ci ha elencato una serie di situazioni preoccupanti in cui aveva il timore di non riuscire a mantener fede a questo principio. Ritengo, perciò, che la formulazione dell'emendamento sia equilibrata; con esso si tende a dire che i locali ido-

nei potrebbero anche non trovarsi necessariamente all'interno della sede consolare, e che in ogni caso potrebbero essere reperiti con la collaborazione e da parte dell'ufficio consolare. Inoltre, credo che non si possa ignorare l'attuale situazione delle sedi consolari, che molto spesso è assai difficoltosa. Mi sembra che si tratti di una questione, così formulata, che risponda alla volontà espressa dal Comitato ristretto; la cosa sulla quale il Comitato ristretto non può derogare consiste nel principio del collegamento, più stretto possibile, fra sede consolare e comitato consolare.

GIADRESCO. Condivido le osservazioni del relatore e credo che l'emendamento del Governo abbia un senso, date le difficoltà reali di molte sedi consolari. Al tempo stesso, però, vi è l'esigenza di dare soddisfazione alla nascente realtà, costituita dai comitati consolari, e di garantire agli stessi una sede. Senza modificare eccessivamente l'emendamento del Governo, ritengo che sia possibile inserire nella relazione e nel regolamento (che, entro tre mesi dall'approvazione della legge, dovrà essere emanato dal comitato interministeriale) che il Ministro degli affari esteri dovrà fornire il proprio aiuto e la propria collaborazione per trovare in qualunque modo una sede. Il secondo emendamento del Governo relativo alla soppressione del secondo periodo, mi sembra giustificato, perché in effetti l'espressione « tutto il materiale necessario per il suo funzionamento » può essere intesa troppo estensivamente e mettere in difficoltà gli uffici consolari di fronte a richieste esagerate o comunque non esaudibili.

AJELLO. Credo che ci troviamo di fronte a due esigenze; in primo luogo vi è l'esigenza di trovare una qualunque sede al comitato consolare, riaffermando il principio che la responsabilità di tale reperimento è del Ministero degli affari esteri, tramite gli uffici consolari. In secondo luogo vi è l'esigenza di tenere i comitati consolari il più vicino possibili agli uffici consolari, contrastando una tendenza, che mi

pare esistere, sia pure allo stato latente, presso il Ministero degli affari esteri, di allontanare i comitati consolari il più possibile dalle sedi consolari stesse. A questo punto non vedo per quale motivo dovremmo togliere l'unica frase che fa carico al titolare dell'ufficio consolare di reperire i locali e di mettere a disposizione del comitato ciò che è necessario. Per quanto riguarda il secondo periodo, contenuto nel primo capoverso dell'articolo 4, si potrebbe modificarlo, quindi non sopprimerlo, dicendo: « Il titolare del predetto ufficio deve mettere a disposizione un locale idoneo ».

PRESIDENTE. Vi sono città straniere dove esistono dei circoli culturali italiani, come ad esempio, a Montevideo, ove vi è il circolo culturale Garibaldi; ebbene non è stato il console a mettere a disposizione di detto circolo i locali di cui si avvale. Occorre avere un po' di elasticità mentale, altrimenti graveremmo tutto l'onere del reperimento del locale, da destinarsi al funzionamento del Comitato, sul console. Questa questione potrebbe essere risolta in sede di redazione del regolamento. Non dobbiamo dimenticarci che nell'articolo 4 si legge: « Il Comitato ha di regola la sua sede nell'ufficio consolare ».

FOSCHI, *Relatore*. Vorrei dire, al fine di lasciare una traccia della volontà del legislatore, che l'intendimento del Comitato ristretto, nella elaborazione del testo su cui discutiamo, era soprattutto quello di far sì che la collaborazione tra il Comitato consolare e il console, si verificasse anche attraverso possibilità concrete di operare all'interno della sede consolare. Questo perché potrebbe accadere che operando all'esterno, sorgano, tra il Comitato consolare e l'ufficio consolare, anche delle situazioni di conflitto.

Questa eventualità è stata lungamente ed attentamente esaminata dal Comitato ristretto il quale ha concluso affermando, con totale convergenza di opinioni, che tale ipotesi poteva concretamente verificarsi. Per la verità, il collega Ajello non

ha partecipato a quest'ultima fase dei lavori del Comitato ristretto, però mi pare di aver compreso, dal suo intervento che anche lui si è fatto carico di questa preoccupazione.

In realtà l'emendamento del Governo, che mira alla soppressione del secondo e del terzo rigo dell'articolo 4, non è riduttivo dell'articolo stesso perché, nel caso fosse accolto l'altro emendamento al primo comma, il quale intende sostituire le parole « di regola » con le parole « ovunque sia possibile reperire il locale idoneo », ci troveremmo dinanzi ad una ripetizione dello stesso concetto. Ecco quindi l'esigenza di sopprimere questo secondo periodo contenuto nel primo capoverso.

L'unica osservazione che potrebbe essere mossa all'articolo 4, riguarda la parte relativa al funzionamento del Comitato consolare qualora il console non possa far fronte a tutti gli impegni assunti. Concludendo, il relatore è favorevole agli emendamenti presentati dal Governo per le ragioni che ho poc'anzi espresse.

GIULIANO. Concordo con quanto detto dal relatore, onorevole Foschi, e sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo. La soppressione della seconda e terza riga dell'articolo 4, oggetto di un emendamento del Governo, risponde ad una esigenza direi « letteraria ». Del resto, sostituendo le parole « di regola » con le parole « ovunque sia possibile reperire un locale idoneo », il secondo periodo diventerebbe pleonastico.

È giusto quanto affermato dal collega Giadresco il quale, parlando della relazione che accompagna la proposta, ha detto che essa specifica che il Ministero degli esteri farà tutto il possibile affinché il Comitato consolare possa essere messo nella condizione di funzionare.

AJELLO. L'emendamento del Governo parla di reperire il locale da destinare al Comitato consolare ovunque sia possibile. Ovviamente di ciò deve farsene carico il console! Ma se egli non fosse in grado di reperire una sede adeguata, il Comi-

tato consolare dove verrebbe insediato? La mia preoccupazione è che questi Comitati, se vorranno riunirsi, lo dovranno fare nei bar; io direi che in ogni caso il titolare dell'ufficio consolare deve ospitare il Comitato e che personalmente deve farsi carico del reperimento del locale adatto.

FERRARI MARTE. Concordo con le cose dette dal collega Ajello e con l'accoglimento degli emendamenti proposti dal Governo.

TREMAGLIA. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, soppressivo del secondo periodo, ritengo che esso confermi lo spirito negativo, al quale facevo cenno poco fa; è evidente perciò che nei confronti di questo emendamento, nonostante la difesa fattane dal relatore, mi trovo in apertissimo dissenso. Ci troviamo di fronte a comitati a cui non garantiamo una sede, a cui, adesso, non garantiamo neppure più il materiale necessario per il funzionamento, né vogliamo imporre alle autorità consolari l'obbligo di farsene carico. Si è detto che ci sono sedi consolari più fortunate ed altre in cui la situazione è più difficile, ma, sempre per restare al caso del circolo Garibaldi di Montevideo, differente è l'ipotesi in cui i locali siano ricercati e reperiti direttamente dall'autorità consolare, dall'altra in cui questi vengano richiesti dal comitato. A me sembra, come ho già detto, che questo come gli altri emendamenti rispondano ad un atteggiamento negativo con il quale si tende ad impedire il pratico funzionamento del nuovo organo che andiamo a costituire. Per questi motivi, sono nettamente contrario alla soppressione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4.

GIADRESCO. Bisognerebbe cercare di conciliare l'esigenza formulata dall'onorevole Ajello, di imporre un qualche obbligo al rappresentante dell'ufficio consolare, con quella sottolineata dal Governo circa la difficoltà oggettiva di talune sedi consolari.

DE POI. Non riesco a capire perché problemi di questo genere dovrebbero essere inseriti in un articolo di una legge e non in un regolamento di attuazione.

GIADRESCO. Per attribuirgli una maggiore rilevanza.

FOSCHI, *Relatore*. Non comprendo perché si debba ritornare su cose dette: infatti, l'emendamento del Governo già dice che si dovrà reperire un locale idoneo ovunque sia possibile.

PRESIDENTE. Si dice ovunque, ma mi pare chiaro che ciò debba intendersi all'interno dell'ufficio consolare.

FOSCHI, *Relatore*. Non sono in linea di principio contrario alle esigenze poste dall'onorevole Ajello e dall'onorevole Giadresco, solo che ho il timore che la loro formalizzazione potrebbe creare delle difficoltà per gli uffici consolari nei rapporti con le autorità straniere. Eventualmente, potremmo trovare una formula meno rigida e dire, ad esempio, che « il capo dell'ufficio consolare deve facilitare in ogni modo il reperimento di una sede e l'attività del comitato ».

AJELLO. O siamo in grado di impegnare il titolare dell'ufficio consolare a reperire una sede adatta per il regolare svolgimento dell'attività del Comitato consolare — in quanto è l'unica persona che è in condizione di poter operare — oppure è inutile che scriviamo tutte queste cose nell'articolo 4.

FOSCHI, *Relatore*. Il Ministero degli affari esteri, allo stato attuale, non ritiene di poter impegnare nuove spese. Esso ci ha chiesto di formulare il testo dell'articolo 4 in termini elastici, anche se riconosce che vi è la esigenza che i Comitati consolari abbiano la loro sede presso l'ufficio consolare.

GIADRESCO. Al terzo periodo del primo comma potremmo dire: « Ove non sia possibile reperire una sede adatta, il capo

dell'ufficio consolare coopera con il Comitato consolare, per il reperimento della sede. Egli deve facilitare in ogni modo l'attività del Comitato anche presso le autorità straniere locali e agevolare i contatti con la collettività italiana ».

PRESIDENTE. Onorevole Giadresco, se ha intenzione di presentare un emendamento la prego di volerlo formalizzare.

TREMAGLIA. Il Governo, proponendo la soppressione del secondo periodo del primo comma, dimentica che nello stesso si dice anche: « tutto il materiale necessario per il suo finanziamento ». Detto materiale rappresenta condizione necessaria per il regolare funzionamento del Comitato consolare. Abbiamo chiesto al Governo di garantire l'operatività di questo nuovo organo, però ora, sopprimendo la parte riguardante l'attività del Comitato, sorge un evidente contrasto con quanto affermato in precedenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Giadresco ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole:* « ufficio consolare », *aggiungere le parole:* « ove non sia possibile, il capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede ».

FOSCHI, *Relatore*. Concordo con l'emendamento Giadresco.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Parlare di funzionamento dei Comitati consolari è giusto, occorre però tener anche conto del problema della disponibilità finanziaria, altrimenti il discorso diventa demagogico.

Nell'articolo precedente, allorché abbiamo parlato dei fini che il Comitato consolare intende raggiungere, abbiamo fatto riferimento anche al suo funzionamento.

TREMAGLIA. Esprimo nuovamente il mio parere contrario sull'emendamento del Governo al primo comma.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

GIULIANO. Ritengo che, dal punto di vista della regolarità della formulazione del primo comma dell'articolo 4, sarebbe meglio dire, e ciò va incontro alle aspirazioni di tutti noi, che: « Il Comitato consolare ha la sua sede nell'ufficio consolare; ove ciò non sia possibile sarà cura del capo dell'ufficio consolare reperire un locale idoneo per il regolare svolgimento dell'attività dello stesso. Il console mette a disposizione del Comitato quanto è necessario per il suo funzionamento e facilita l'attività dello stesso ». Non formolizzo l'emendamento, ovviamente, se i presentatori insistono per i propri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al primo comma diretto a sostituire le parole « di regola », con le altre: « ovunque sia possibile reperire un locale idoneo ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo tendente a sopprimere il secondo periodo del primo comma dell'articolo 4.

*(È approvato).*

È così precluso, da questa votazione, l'emendamento dell'onorevole Tremaglia tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo, le parole « di regola ».

AJELLO. Comprendo lo spirito con il quale il collega Giadresco ha presentato il suo emendamento, ma poiché in questo caso si tratta di un problema di esortazione alla cooperazione, ritengo che esso sia del tutto inutile, perché già vi dovrebbe essere uno spirito di cooperazione; pertanto rimane ancora per intero il problema che ho sollevato nel mio intervento precedente e per queste ragioni voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giadresco, aggiuntivo al primo comma.

*(È approvato).*

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritiro l'emendamento al secondo comma.

PRESIDENTE. Resta pertanto solo lo emendamento Tremaglia, soppressivo al quarto comma della parola: « gratuito ». Onorevole Tremaglia, lo mantiene?

TREMAGLIA. Sì, signor presidente, perché se non vi è un impiegato del consolato e se l'incarico è a titolo gratuito, non vi sarà nessuno che svolgerà funzioni di segreteria.

PRESIDENTE. E perché? Penso che ci siano sempre delle persone di buona volontà che possano svolgere queste funzioni.

TREMAGLIA. Insisto per la votazione del mio emendamento, perché anche in questo caso ci troviamo di fronte al problema, a mio avviso, della garanzia del funzionamento dell'organo che andiamo a creare. È proprio questa preoccupazione che mi spinge ad eliminare l'incarico gratuito.

PRESIDENTE. Ripeto che le preoccupazioni che hanno indotto il comitato ristretto a parlare di incarico gratuito sono dovute esclusivamente al fatto che non si vogliono creare dei possibili « precari » che potrebbero poi far valere dei diritti nei confronti della pubblica amministrazione. La nostra è una Repubblica che oltre che sul lavoro si fonda anche sul precariato!

Pongo in votazione l'emendamento Tremaglia al quarto comma.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato dettura.

## ART. 5.

Il Comitato consolare è composto da un numero di membri eletti, variabile secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

9 membri fino a 10 mila connazionali;

11 membri fino a 50 mila connazionali;

21 membri fino a 100 mila connazionali;

31 membri oltre i 100 mila connazionali.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore ad un decimo dei membri del Comitato, gli italiani che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

*(È approvato).*

## ART. 6.

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del Comitato si ri-

duca a meno della metà, il Comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

*(È approvato).*

## ART. 7.

Il Comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

*(È approvato).*

## ART. 8.

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

*(È approvato).*

## ART. 9.

Il Comitato elegge nel suo seno - a maggioranza di voti - un Esecutivo composto dal Presidente e da un numero di membri non superiore ad un quarto dei componenti l'Assemblea.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato consolare ed opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra.

*(È approvato).*

## ART. 10.

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno Commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti.

I presidenti delle Commissioni devono essere membri del Comitato al quale riferiscono i risultati dei lavori delle stesse.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

Di tali Commissioni fa parte di diritto il Capo dell'Ufficio consolare od un suo rappresentante.

(È approvato).

## ART. 11.

(Elettorato attivo).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido e del permesso di soggiorno registrato, salvo che versino nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione.

(È approvato).

## ART. 12.

(Elenco degli elettori).

Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero, su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo.

L'elenco è pubblico ed aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati o d'ufficio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 13.

(Sistema elettorale).

L'elezione del Comitato avviene:

a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione al Parlamento europeo;

b) per lista;

c) con voto diretto, personale e segreto.

Il voto è espresso col voto di lista o con l'indicazione di preferenze in numero pari nel massimo a un terzo del numero dei candidati di ciascuna lista.

Il voto è nullo se l'indicazione di voto viene apposta a più di una lista, se le preferenze sono date a nominativi di liste diverse, se la scheda presenta segni di scrittura o di individuazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il secondo comma;*

*Sopprimere il terzo comma.*

FOSCHI, *Relatore*. Ho presentato questi emendamenti in seguito al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che ha rilevato che il secondo e il terzo comma sono già e più opportunamente inseriti nel successivo articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, soppressivo del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, soppressivo del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 14.

(Convocazione dei comizi e liste elettorali).

Le elezioni sono indette dal Capo dell'Ufficio consolare tre mesi prima del ter-

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

mine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la convocazione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, una circolare informativa e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiori a dieci.

I presentatori debbono essere cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nella circoscrizione, non candidati.

(È approvato).

## ART. 15.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del Comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'ufficio consolare, su designazione delle forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

(È approvato).

## ART. 16.

(Svolgimento delle elezioni).

Il Comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto si svolgono sotto la responsabilità del Capo dell'Ufficio consolare anche in più giorni e con uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali dipendenti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

I seggi sono aperti alle ore 7 del giorno fissato e chiusi alle ore 14 del giorno successivo.

Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a quattro giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

(È approvato).

## ART. 17.

(Costituzione dei seggi elettorali).

Il Comitato elettorale nomina i Presidenti dei seggi; il Vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati almeno 10 giorni prima delle elezioni dal Comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse: debbono essere elettori; non possono essere candidati.

Il Comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costi-

tuisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori. Qualora, nel primo giorno delle elezioni, uno scrutatore sia assente, il Presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

(È approvato).

ART. 18.

(Libro elettorale).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predisporrà l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un « libro elettorale » i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno e apporrà sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato »).

Il libro elettorale viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.

(È approvato).

ART. 19.

(Operazioni di voto).

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.

(È approvato).

ART. 20.

(Ripartizione dei seggi).

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Attribuzione dei seggi).

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data mediante affissione all'albo dell'ufficio consolare.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma le parole:* mediante affissione all'albo dell'ufficio consolare, *con le altre:* con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 14.

FOSCHI, *Relatore*. Anche questo emendamento è stato da me presentato, a nome del Comitato ristretto, in relazione ad un parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 22.

(Regolamento di esecuzione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo le parole:* su proposta, *le altre:* del ministro degli affari esteri sentito il.

FOSCHI, *Relatore*. Il parere del relatore e del Comitato ristretto è contrario a questo emendamento proposto dal Governo, anzi insisto sull'importanza del Comitato interministeriale dell'emigrazione per gli stessi motivi per cui esso fu istituito. Mi permetto di ricordare che in

base alla legge istitutiva di tale Comitato interministeriale, esso è presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, che il ministro degli affari esteri ne è vicepresidente, che di esso ne fanno parte anche il ministro del lavoro e il sottosegretario delegato a trattare il problema dell'emigrazione. Ritengo che nell'ambito del Ministero degli affari esteri il Comitato potrà avvalersi di tutte le strutture per riuscire ad approntare il testo del regolamento di esecuzione e quindi non vi sarà possibilità di contrasto, né sussiste la preoccupazione di porre in secondo piano il ministro degli affari esteri, che è invece una parte essenziale dello stesso Comitato interministeriale dell'emigrazione.

PRESIDENTE. Probabilmente siamo di fronte ad un problema di metodo, in quanto normalmente le proposte di regolamento vengono fatte dal ministero. Però ritengo che in questo campo tutto ciò potrebbe significare togliere importanza e responsabilità a questo Comitato che già fa molta fatica a decollare, per cui sarebbe più opportuno, a mio avviso, mantenere il testo inalterato.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ritira l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 23.

(Abrogazione espressa).

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 2000 cittadini italiani, possono istituire Comitati consolari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo Ufficio consolare, o da

un suo delegato e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Possono altresì istituire detti Comitati nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni, nel qual caso il Capo della competente rappresentanza diplomatica deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

Per coordinare questo articolo con l'articolo 1, propongo di elevare a tre mila il numero dei cittadini italiani al di sotto del quale è possibile istituire Comitati consolari da parte del console.

Pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione.

#### ART. 24.

*(Soppressione dei COASIT).*

Con l'entrata in funzione dei Comitati consolari, cessano di funzionare i COASIT.

Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti Comitati.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 25.

*(Divieto di assunzione).*

Non sono consentite assunzioni di personale presso le sedi consolari per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, il cui onere gravi in via diretta sul bilancio dello Stato.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 25.*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole: le sedi consolari.*

TREMAGLIA. Questi Comitati consolari sono quasi senza sede, senza materiale, senza funzionari ed ora, sicuramente, anche senza impiegati, visto che vietiamo l'assunzione di personale da destinare all'assolvimento dei compiti di questi organi. Tutto ciò è in netto contrasto con quanto dichiarato dal Governo, perché non si può garantire il funzionamento del Comitato e poi vietare l'assunzione del personale. Ecco perché insisto affinché la Commissione approvi il mio emendamento soppressivo dell'articolo 25; non dobbiamo giungere a privatizzazioni pericolose.

PRESIDENTE. Abbiamo, in un articolo precedente, stabilito che il bilancio è composto da varie voci, tra le quali figura quella relativa ai contributi ministeriali. Anche se l'onere viene assunto in maniera indiretta esso grava sempre sul bilancio dello Stato.

CONTE ANTONIO. Lo spirito dell'articolo è quello di vietare l'assunzione diretta di personale da parte dei Comitati. Si vuole invece far sì che si utilizzi il personale in servizio presso i consolati.

TREMAGLIA. Abbiamo già delle grosse difficoltà per quanto riguarda il segretario del Comitato, che abbiamo detto essere di regola un impiegato addetto al Consolato; se poi affermiamo che il personale da utilizzare deve essere quello che presta servizio presso il consolato, allora non credo che i Comitati potranno mai funzionare.

FOSCHI, *Relatore*. Non sarei contrario all'eventuale soppressione dell'intero articolo, se questo dovesse essere l'orientamen-

to della Commissione, però in tal caso ritengo che dovrebbe rimanere ben chiaro negli atti parlamentari l'intendimento con cui abbiamo proposto l'articolo, che non viene — né può — ad essere modificato da una eventuale soppressione. Noi non vogliamo che attraverso i comitati consolari e l'attività da essi svolta siano assunte persone che poi diano luogo progressivamente a situazioni di precariato e che finiscano perciò con il richiedere l'assunzione da parte dei consolati. Dico questo soprattutto nel momento in cui abbiamo fatto la scelta di uno stretto collegamento e di una stretta connessione, anche per la ubicazione della sede, fra i consolati e i comitati consolari. Ripeto che abbiamo redatto questo articolo unicamente allo scopo di impedire l'assunzione di personale che poi avrebbe potuto vantare dei diritti. Devo anche dire che il riferimento ad oneri, pur indiretti, sul bilancio dello Stato, può finire per creare delle difficoltà al funzionamento dei comitati, nell'ambito dei cui bilanci è senza dubbio forte la voce relativa al contributo statale, per cui questi potrebbero non sentirsi più autorizzati ad utilizzare personale assunto direttamente nell'ambito di questo bilancio.

Detto questo non so se sia sufficiente questo tipo di chiarimento, da lasciare agli atti, oppure se non sia più opportuno formulare l'articolo in maniera più accorta, togliendo in via definitiva il riferimento alle sedi consolari, come ci propone il Governo, ed eliminando, come io mi permetto di suggerire, anche il riferimento agli oneri indiretti sul bilancio dello Stato.

GIADRESCO. Noi comunisti siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo, pur riaffermando il principio che non si dovranno determinare situazioni di precariato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tremaglia, soppressivo dell'articolo 25.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento del Governo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Prime elezioni).

Le prime elezioni dei Comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse modalità previste dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa; la relativa data viene fissata dal Comitato interministeriale per la emigrazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla proclamazione dei risultati, continuano a funzionare i Comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* la relativa data viene fissata dal comitato interministeriale per l'emigrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, *con le altre:* la relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Finanziamento degli oneri per le prime elezioni).

All'onere derivante per il 1980 dall'applicazione della presente legge, di 1.000

milioni per le prime elezioni, si provvede con imputazione ad un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

All'onere di lire 900 milioni derivante per il 1980 dall'applicazione della presente legge per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

FOSCHI, *Relatore*. Questo emendamento recepisce il parere della V Commissione bilancio, al quale non possiamo che atternerci.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERRARI MARTE. Indubbiamente possono essere assunte valutazioni anche critiche nei confronti del testo che è stato definito da un concreto ed attivo lavoro della commissione, e dal comitato ristretto per la definizione di una nuova condizione dei comitati consolari, ma reputo che un buon lavoro nel suo complesso sia stato compiuto superando anche distanze e situazioni complesse di cui ci sarà d'aiuto la sperimentazione ed il tempo.

Proprio dall'esperienza e dalla partecipazione e dalla collaborazione degli organismi consolari, ma anche dei Consoli, si potranno realizzare quelle giuste e neces-

sarie modifiche che appaiono anche nell'oggi necessarie.

Oggi era necessario un atto concreto di volontà e di rinnovamento per dare una risposta ad impegni assunti in più occasioni, ultima sede autorevole per questo impegno la conferenza dell'emigrazione italiana nell'America Latina svoltasi a S. Paulo.

Il testo e la normativa che dovrà essere determinata anche nel regolamento da definirsi in tempi precisi sarà una nuova occasione per un segno di partecipazione e di volontà per dare una condizione visibile e fattiva della partecipazione dei nostri emigranti nei diversi paesi e nelle diverse realtà ove essi sono collocati ed impegnati ad una loro nuova condizione in tutti i problemi che li riguardano dalla cultura, all'arte, alla scuola, ai rapporti economici e di vita democratica del nostro Paese, oltre che sui problemi sociali e previdenziali che li interessano in prima persona.

Con queste considerazioni esprimiamo il nostro voto favorevole al testo che è posto al nostro esame per la riforma dei comitati consolari che aveva visto anche il nostro gruppo presente con una sua proposta, avente come primo firmatario il segretario del partito onorevole Craxi, a testimoniare il nostro impegno e la nostra volontà di rinnovamento, che ha visto tutti i gruppi impegnati in tale segno.

GIADRESCO. Il fatto che si stia giungendo all'approvazione della legge per la elezione dei Comitati consolari dell'emigrazione corona una lunga lotta decennale dei comunisti insieme agli emigrati. Il relatore ha già ricordato che l'idea dei Comitati consolari elettivi è oggetto di dibattito politico e parlamentare da almeno un decennio e fu al centro delle rivendicazioni della Conferenza Nazionale dell'emigrazione e di infiniti altri Convegni, in Italia e all'estero. Se è trascorso tutto questo tempo è perché vi sono state resistenze tenaci, opposizioni, rinvii che sarebbe sbagliato dimenticare anche perché continuano a pesare sulla situazione attuale e, anche, sul voto che stiamo per

esprimere. Fino all'ultimo si sono espresse resistenze e vi sono state manovre dilatorie, tentativi di svuotamento delle norme stabilite dalla legge che stiamo per approvare. Gli emendamenti avanzati dal Governo, all'ultimo momento, sono la conferma delle difficoltà che abbiamo superato, ma anche qualcosa che deve metterci in guardia rispetto ai pericoli che la legge corre ancora, prima della sua definitiva approvazione e, soprattutto, dopo, nel momento della sua attuazione.

Ognuno di voi sa che noi comunisti ci siamo battuti per una legge che affermasse ben più compiutamente il diritto di partecipazione democratica degli emigrati attraverso una maggiore e più ampia esaltazione del momento elettivo e della funzione di vera e propria gestione degli interventi necessari nei paesi ove risiedono i nostri emigrati, sulle materie demandate alle competenze dei Comitati consolari.

Anche in quest'ultima seduta abbiamo proposto emendamenti che, se fossero stati approvati, avrebbero corrisposto maggiormente alle esigenze e alle attese. Cionondimeno il voto favorevole che il gruppo comunista esprime a questa legge rappresenta un consenso pieno e convinto. Si tratta della più attesa e della più consistente delle riforme a favore dell'emigrazione cui si sarebbe potuto e dovuto giungere molti anni prima. Non averlo fatto ha certamente nuocito alla vita democratica, alla tutela dei nostri connazionali all'estero e allo stesso prestigio delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

Non voglio riprendere, in questa occasione, quando ci accingiamo a un voto, che spero unanime, antiche polemiche. Chiedo piuttosto che si rifletta sul fatto che in appena due mesi di intenso lavoro, siamo riusciti a portare a termine un'opera che era ferma da quasi dieci anni. È stato importante l'impegno che fu assunto nel programma di governo all'epoca della maggioranza di solidarietà democratica. Anzi, se andiamo a rileggere la dichiarazione programmatica di quel tempo dell'onorevole Andreotti ci

rendiamo conto che veniva prospettata una soluzione più avanzata di quella che è stato possibile realizzare nella legge che oggi approviamo. È stato certamente decisivo il fatto che la sinistra in questo parlamento (anche se partiva con due distinti progetti di legge) abbia condotto una battaglia unitaria, come lo è stato il fatto che una parte della democrazia cristiana abbia dimostrato, finalmente, quella volontà politica, tante volte promessa agli emigrati, e così a lungo negata nel Parlamento. Così come è stato importante che, ancora nei giorni scorsi, vi sia stato un rapporto positivo tra le forze politiche (almeno PCI, PSI, DC) e le grandi associazioni degli emigrati. La legge che ci accingiamo a votare accoglie, infatti, non poche delle indicazioni e dei suggerimenti che in forma unitaria le associazioni degli emigrati hanno portato al Parlamento.

Mi spiace che non si possa dire altrettanto per il contributo del nostro Ministero degli esteri. Anche se nella stesura definitiva degli articoli abbiamo accolto non poche delle indicazioni, o almeno la sostanza di esse, che ci sono venute da quella parte, non voglio nascondere la delusione per la diffidenza che, fino all'ultimo, il Ministero degli esteri dimostra per la realizzazione dei Comitati consolari, dei quali stiamo discutendo da un tempo così lontano che non dovrebbero sussistere dubbi sul loro ruolo e sulla loro collocazione rispetto alle autorità consolari. Respingo decisamente, per quel che riguarda la parte politica che rappresento, una interpretazione di questa legge come una sorta di legge punitiva nei confronti delle autorità diplomatiche e consolari. Abbiamo voluto, anche noi comunisti, che nella legge vi fosse l'esplicito richiamo alle funzioni e alle responsabilità dei consoli in quanto consideriamo assolutamente indispensabile, per gli emigrati e anche per le nostre istituzioni all'estero, un clima di reciproca comprensione e collaborazione. Di questo si goveranno le nostre comunità emigrate, ma anche i consoli nell'espletamento delle loro funzioni. Guai

se vi fossero dualismi e contrapposizioni che, del resto, una corretta attuazione della legge non dovrebbe consentire.

Con questo spirito e con il proposito di favorire una sollecita approvazione da parte del Senato, il gruppo comunista esprime il suo voto favorevole alla legge, sicuro che la vita e il lavoro dei nostri emigrati trarrà giovamento dalla elezione dei Comitati consolari e che la lotta unitaria degli emigrati colmerà le lacune che permangono nella legge, e saprà allargare i varchi ancora troppo stretti per il pieno esercizio della vita democratica anche nell'emigrazione.

TREMAGLIA. Abbiamo voluto, noi del MSI-destra nazionale, partecipare con particolare intensità alla elaborazione di questa legge, anche con un nostro progetto e con una nostra formale proposta, per sottolineare la straordinaria importanza della costituzione, per la prima volta, in forma elettiva, dei Comitati consolari per l'emigrazione italiana.

Non possiamo dimenticare in questo momento la situazione drammatica degli italiani sparsi nel mondo, così come è apparsa nel corso di questi decenni.

Un'emigrazione abbandonata e una emigrazione discriminata.

Nonostante la grande considerazione, come fatto sociale ed economico e di rilievo internazionale nei rapporti con gli altri popoli, gli italiani all'estero che hanno conservato la cittadinanza in un numero superiore ai cinque milioni, non sono stati riconosciuti a pieno titolo nei loro diritti costituzionali dalla democrazia italiana.

Sono stati abbandonati e non hanno avuto il diritto all'esercizio del voto; sono stati discriminati, al punto tale di essere persino cancellati dalle liste elettorali in una misura di oltre quattro milioni, tale da configurare un vero e proprio genocidio elettorale mai verificatosi nella storia di un paese civile.

Annotiamo che anche l'apparente organo consultivo del CCIE è stato da anni

soppresso a dimostrare l'assoluta indifferenza, per non dire peggio, nei confronti degli italiani all'estero.

La nostra grande battaglia in difesa della emigrazione ha segnato due punti decisivi positivi, con l'approvazione della legge da noi voluta per la reinscrizione d'ufficio di tutti gli emigrati che erano stati cancellati e con il voto, se pur parziale, e distorto da insufficienze, errori e contraffazioni, per le elezioni del Parlamento Europeo, che per la prima volta hanno visto la partecipazione, *in loco*, al voto dei nostri lavoratori in Europa.

Questa nuova legge segna il terzo tempo della conquista più completa dei diritti civili per tutti gli italiani nel mondo.

È in questo spirito che abbiamo aderito a concedere la sede legislativa ed è in questo spirito che dichiariamo il nostro voto favorevole della legge stessa.

Durante tutto il dibattito e con i nostri emendamenti abbiamo voluto sostenere e sottolineare in continuazione:

1) la sistematica della legge nel suo valore pubblicistico;

2) la assoluta necessità del principio di collaborazione dei comitati consolari nel rispetto della autorità e delle funzioni dei consoli, così come previste tra l'altro dalle convenzioni e dagli accordi internazionali;

3) la concreta possibilità di iniziativa nel campo sociale, in quello dell'assistenza, in quello culturale e della organizzazione politica delle nostre comunità attraverso questa nuova rappresentanza elettiva dei comitati consolari;

4) la realtà operativa dei comitati consolari e la indicazione delle loro precise funzioni attraverso l'articolo 2 e l'articolo 3 della legge.

A tal proposito abbiamo cercato di introdurre anche il principio che a noi sembrava assai importante, specie in questi tempi, del controllo, da parte del Comitato consolare, dei fondi che vengono distribuiti e abbiamo fatto dichiarare al Governo, a verbale, che comunque il Governo

deve garantire il funzionamento degli stessi Comitati consolari.

Il che è essenziale se non si vuole lasciare affidata la sopravvivenza dei Comitati consolari soltanto alla iniziativa ed al contributo dei privati; questo è paradossale ed assurdo.

Ed è anche per questo motivo che abbiamo richiesto ed ottenuto l'abrogazione dell'articolo 25 del progetto che tendeva ad una pericolosa « privatizzazione » dei Comitati che sarebbero stati posti agli ordini di chi aveva più soldi, tra i partiti, per fare assumere a proprie spese il personale dei Comitati stessi.

Abbiamo proposto ed ottenuto che il sistema elettorale fosse quello della proporzionale pura, simile a quello adottato per le elezioni del Parlamento Europeo, ed abbiamo rilevato con piacere il rispetto per gli italiani con doppia cittadinanza, il che consente un maggior contatto ed una più profonda possibilità di penetrazione e di rapporto politico ed economico e di difesa degli interessi dei nostri emigrati presso le Nazioni ospitanti.

È certo che il progetto non è perfetto e che soprattutto adombra, con tante omissioni, la preoccupazione che dopo tante lodevoli affermazioni di principio, il Comitato consolare non possa adempiere concretamente e positivamente, soprattutto per mancanza di mezzi, alle proprie finalità.

Si tratta di qualche carenza nella formulazione degli articoli di questa legge, ma soprattutto si tratterà di verificare nel prossimo futuro se vi è la volontà politica seria nella applicazione delle norme che abbiamo approvato.

Dopo l'abbandono e dopo la pesante discriminazione, riacquistati in linea di principio i diritti civili, non vorremmo che attraverso la funzione, si giungesse all'inganno.

Occorrerà dunque vigilare perché nei termini previsti dalla legge in ogni parte del mondo vengano indette le elezioni e perché i Comitati consolari possano effet-

tivamente vivere e funzionare, affermando ovunque la collaborazione e la partecipazione degli italiani all'estero, alla loro organizzazione, alla tutela dei loro interessi, al successo delle loro iniziative ed al mantenimento e sviluppo dei loro legami morali, culturali e politici con la Madre Patria.

I Comitati consolari debbono divenire altresì per quanti si trovano fuori dai confini, i punti di riferimento e di incontro per realizzare l'unità di tutti gli italiani, con ferma determinazione, al di là e contro le distorsioni praticate dalla partitocrazia in Italia.

**AJELLO.** La costituzione dei Comitati consolari democraticamente eletti, in sostituzione degli attuali organi nominati dall'amministrazione, rappresenta di per sé un importante salto di qualità degli organi di rappresentanza della emigrazione. Non a caso ci sono voluti dieci anni per piegare la resistenza dell'amministrazione, che voleva mantenere intatte tutte le sue prerogative senza decentrare alcun potere. Organo elettivo, espressione di sovranità popolare e dotato di autonomi poteri sottratti in parte all'amministrazione o quanto meno limitativi della sua discrezionalità, sono stati considerati dalla stessa un attentato alle sue prerogative e quindi osteggiati tenacemente e con profitto per molti anni.

Il fatto che finalmente siamo riusciti a varare un testo che istituisce questi organi, ci pare di per sé importante e tale da giustificare il nostro voto favorevole.

La soddisfazione per il risultato conseguito tuttavia non può farci tacere di alcuni vizi della legge, i più gravi dei quali sono dovuti agli emendamenti introdotti dal Governo nella fase conclusiva. Ancora una volta il Governo si è fatto strumento di una sorta di colpo di coda dell'amministrazione che non essendo più in grado di impedire l'approvazione della legge ha mirato a « contenere i danni ». Ancora una volta il partito comunista ha secondato l'azione del Governo, sacrifican-

do i propri convincimenti sull'altare del compromesso storico e della politica di unità nazionale. La sinistra ha dovuto così subire una sconfitta che avrebbe potuto evitare se avesse votato compatta contro gli emendamenti del Governo. Noi abbiamo votato contro. Abbiamo rifiutato la forte mediazione e i sostanziali cedimenti. Abbiamo sottolineato prima, e vogliamo ribadire adesso in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento, la nostra contrarietà agli emendamenti del Governo e il nostro disappunto per non essere riusciti a mantenere, sui punti più qualificanti, il testo elaborato dal Comitato ristretto che era il risultato di un lungo lavoro e di un confronto fra le forze politiche con il proficuo contributo delle Associazioni degli emigranti.

Su due punti in particolare gli emendamenti del Governo sono stati negativi: hanno ridotto i poteri dei Comitati accentuandone il carattere meramente consultivo; hanno ridotto la loro operatività escludendo l'obbligo della amministrazione di fornire ai comitati sedi adeguate e gli strumenti necessari all'espletamento delle loro attività.

Ciò nonostante, il provvedimento rimane nel suo complesso positivo e rappresenta un primo importante passo avanti per venire incontro alle esigenze e alle attese degli emigranti. Per queste ragioni, pur mantenendo le nostre riserve voteremo a favore della legge alla cui stesura in Comitato ristretto abbiamo dato con impegno il nostro contributo.

FOSCHI, *Relatore*. Quale relatore e coordinatore del Comitato ristretto, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento a tutti i colleghi dei gruppi politici che hanno contribuito con volontà costruttiva a superare i punti più controversi della legge e che hanno operato congiuntamente per proporre emendamenti migliorativi, quali quelli dell'onorevole Giadresco, che ci consentono di giungere ad una approvazione sulla quale convergono i più larghi consensi delle forze democra-

tiche. Un particolare apprezzamento devo rivolgere al sottosegretario Santuz, che ha serenamente esposto il punto di vista dell'Amministrazione, fornendo al Parlamento tutti gli utili elementi di una complessa valutazione e contribuendo così alla rapida conclusione del nostro impegno.

Infine debbo dare atto a tutte le associazioni nazionali dell'emigrazione di aver di molto facilitato il nostro compito, attraverso il consiglio e le proposte, scaturite dalla loro autonoma iniziativa e sostanzialmente recepite dal Parlamento.

L'istituzione dei Comitati consolari, che giunge per la prima volta all'approvazione della Camera dei deputati, rappresenta un primo e molto atteso passo verso la concreta attuazione di quella partecipazione democratica che i migranti richiedono da anni e che rappresentano uno dei motivi dominanti del dibattito sempre più maturo e motivato che forze politiche, sociali e sindacali, hanno realizzato.

Come spesso accade, le leggi lungamente attese, finiscono per giungere di sorpresa e quando taluni non credevano più alla volontà delle forze politiche.

Ritengo invece che sarebbe gravemente errato sottovalutare gli ostacoli che sono stati superati e vanificare un lavoro che non è ancora giunto alla conclusione e che dovrà essere approvato ora definitivamente dal Senato.

Anche per aver seguito da anni il problema e per averne fatto motivo di impegno morale oltre che politico verso tutta l'emigrazione, desidero ricordare che una innovazione così significativa non a caso ha richiesto un *iter* tanto lungo, attraverso tre legislature, dovendo superare perplessità e obiezioni; certamente ha richiesto talune rinunce e l'adozione di formule che possono essere oggetto di interpretazioni che — solo col tempo — potranno essere chiarite in modo definitivo.

Ma la legge non è tutto: taluni contenuti deriveranno dalla reale capacità di far operare i Comitati consolari come strumento di partecipazione, dando all'attività dei consoli non il valore di un fatto

burocratico ed avulso della comunità, ma il senso di una rappresentanza democratica di un paese che fonda sul consenso popolare l'opera delle sue rappresentanze.

Questo chiaro salto di qualità apre la via a nuove e rapide decisioni relative al Consiglio Nazionale dell'Emigrazione, alla ristrutturazione della rete consolare, a una più intensa capacità di dialogo con i governi e le autorità locali dei paesi di immigrazione e con la Comunità Europea, per l'affermazione dei diritti degli emigrati a tutti i livelli, sindacale, amministrativo, politico, nella scuola, nei quartieri, nella tutela dell'occupazione.

Senza voler diminuire la nostra responsabilità di operare ora anche più rapidamente ed il più possibile in modo unitario per superare i tanti ritardi che ancora affliggono la politica migratoria, mi sia consentito di sottolineare — senza falsi trionfalismi, ma con giusta consapevolezza — che quando la legge sui Comitati consolari sarà definitivamente approvata, saremo il primo paese in Europa e — credo — nel mondo, che abbia affiancato ai consolati un momento di partecipazione eletto con il voto diretto di tutti gli emigrati e dotato di poteri di iniziativa e di tutela da parte degli stessi cittadini, che diventano così soggetti attivi e non oggetti della politica della emigrazione.

Per questi motivi — onorevoli colleghi — mi considero particolarmente fortunato per aver potuto portare a termine il compito affidatomi, assolvendo ad un debito che sentivo di aver assunto verso tutti quei nostri lavoratori emigrati ai quali occorre finalmente dare — non solo a parole — la certezza di essere cittadini a pieno titolo.

Perché questo avvenga occorre che finalmente i problemi dell'emigrazione vengano ricondotti alle scelte complessive di programmazione e di sviluppo del nostro paese e vengano liberati dall'ingiusto carattere di settorialità che talora umilia anche coloro che operano in Parlamento, nel Governo, nell'Amministrazione, ritardando le necessarie decisioni. L'emigrazione è stata e continua ad essere una con-

seguenza degli errori della nostra società, che colpisce i più deboli e che oggi si complica con lo sfruttamento della immigrazione clandestina in Europa e in Italia, con i problemi dei rientri forzati, con la disoccupazione giovanile e la disparità sostanziale cui sono costretti molti uomini, donne, famiglie del nostro tempo.

A tutto ciò possiamo dare risposte adeguate se comprendiamo che i problemi degli emigrati sono responsabilità di tutto il paese e si risolvono se a tutto il paese diamo uno sviluppo e una capacità di cooperazione internazionale che non continui ad emarginare i gruppi e le regioni più deboli.

Un provvedimento di legge — pur importante — quale quello che insieme ora ci accingiamo ad approvare, ha valore se esso è solo un momento di avvio e non un punto di arrivo di una nuova risposta a problemi annosi; e se è soprattutto uno, e non il solo, degli strumenti che in modo coerente e rapido ci accingiamo ad approvare per mantenere gli impegni che da più tempo abbiamo assunto con gli emigrati.

**PRESIDENTE.** Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Zaccagnini ed altri (213); Berlinguer Enrico ed altri (135);

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1980

Craxi ed altri (225) e Tremaglia ed altri (993) *in un testo unificato e con il titolo:*

Istituzione dei Comitati consolari.

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ajello, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, Cattanei, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Colombo Emilio,

Conte Antonio, De Carolis, De Poi, Ferrari Marte, Fioret, Forlani, Foschi, Galli, Giadresco, Giuliano, Pasquini, Radi, Romualdi, Sedati, Spataro, Tremaglia, Trombadori.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO